



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 ottobre 2008 (20.10)
(OR. en)**

13465/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0271 (COD)**

**CODEC 1206
STATIS 125
ENV 602**

NOTA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione - Esito della prima lettura del Parlamento europeo (Bruxelles, dal 22 al 25 settembre 2008)

I. INTODUZIONE

Il relatore, sig. Johannes BLOKLAND (IND/DEM - NL) ha presentato una relazione a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, comportante un emendamento.

In conformità del disposto dell'articolo 251, paragrafo 2 del trattato CE e della dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo su questo fascicolo in prima lettura, evitando così di dover ricorrere alla seconda lettura ed alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

II. VOTAZIONE

All'atto della votazione, il 23 settembre 2008, la plenaria ha adottato l'unico emendamento della commissione alla proposta di regolamento. L'emendamento adottato corrisponde a quanto convenuto fra le tre istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio. Di conseguenza, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti¹, il Consiglio dovrebbe essere in grado di adottare l'atto legislativo.

Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato della presente nota. L'emendamento alla proposta della Commissione è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le parti aggiunte sono evidenziate in *neretto e corsivo*, le soppressioni sono indicate dal simbolo "■" e le modifiche di tipo linguistico o formale dal simbolo "||".

¹ Le delegazioni che avessero osservazioni di carattere giuridico-linguistico possono comunicarle alla segreteria della direzione "Qualità della legislazione" del Consiglio (secretariat.jl-codecision@consilium.europa.eu) entro il 24.10.2008, per meglio preparare la riunione dei giuristi-linguisti con gli esperti nazionali.

Statistiche sui rifiuti *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 settembre 2008 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione (COM(2007)0777 – C6-0456/2007 – 2007/0271(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0777),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0456/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0282/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. chiede alla Commissione di pubblicare la relazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2150/2002 con la massima urgenza;
 4. chiede alla Commissione di presentare con la massima urgenza la proposta di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2150/2002 intesa ad eliminare gli obblighi di comunicazione che si sovrappongono;
 5. chiede alla Commissione di presentare quanto prima ulteriori relazioni e proposte che diano seguito a quelle presentate conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2150/2002, sullo stato di avanzamento degli studi pilota di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 1 di tale regolamento;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 settembre 2008 in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione ||,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato²,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti³ *prevede che alcune misure siano adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione*⁴.
- (2) La decisione 1999/468/CE è stata modificata dalla decisione 2006/512/CE⁵, che ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo per *l'adozione di* misure di portata generale *e* intese a modificare elementi non essenziali di un atto di base adottato *secondo* la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, anche sopprimendo taluni di questi elementi o completando l'atto con || nuovi elementi non essenziali.
- (3) Conformemente alla dichiarazione || del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione⁶ relativa alla decisione 2006/512/CE, *affinché* la || *procedura di regolamentazione con controllo* sia applicabile agli atti *già in vigore* adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, tali atti devono essere adeguati conformemente alle procedure applicabili.

¹ GUC ...

² Posizione del Parlamento europeo del 23 settembre 2008.

³ GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. ||

⁴ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. ||

⁵ GUL 200 del 22.7.2006, pag. 11.

⁶ GUC 255 del 21.10.2006, pag. 1.

- (4) *La Commissione dovrebbe avere il potere* ¶ di definire opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità, di attuare i risultati degli studi pilota e di adeguare il contenuto degli allegati. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 2150/2002 anche completandolo con ¶ nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
- (5) *Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento* (CE) n. 2150/2002 ¶,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2150/2002 è così modificato:

- 1) *all'articolo 1, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:*

"5. La Commissione redige una tavola di equivalenze tra la nomenclatura statistica riportata nell'allegato III e l'elenco dei rifiuti definito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.";

- 2) *all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Nel rispetto dei requisiti di qualità e di precisione da definirsi conformemente al secondo comma, gli Stati membri raccolgono i dati necessari alla specificazione delle caratteristiche elencate negli allegati I e II, mediante uno dei seguenti metodi:

- indagini,
- fonti amministrative o di altro tipo, quali gli obblighi di dichiarazione previsti dalla legislazione comunitaria in materia di gestione dei rifiuti,
- procedure di stima statistica, sulla base di controlli a campione o di stimatori correlati di rifiuti, o
- una combinazione di questi metodi.

I requisiti di qualità e di precisione sono definiti dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.

Per ridurre l'onere di risposta le autorità nazionali e la Commissione, nei limiti e secondo le modalità fissati da ogni Stato membro e dalla Commissione nelle rispettive sfere di competenza, hanno accesso alle fonti di dati amministrativi.";

3) *all'articolo 4, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:*

"La Commissione finanzia sino al 100% dei costi per la realizzazione degli studi pilota. Sulla base delle conclusioni di tali studi pilota, essa adotta le necessarie misure di esecuzione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.";

4) *all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:*

"4. In base alle conclusioni degli studi pilota, la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della possibilità di elaborare statistiche per le attività e le caratteristiche contemplate dagli studi pilota per quanto concerne l'importazione e l'esportazione di rifiuti. La Commissione adotta le necessarie misure di attuazione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.";

5) *l'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

"Articolo 6

Misure di attuazione

1. Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura *di regolamentazione* di cui all'articolo 7, paragrafo 2.

Tali misure includono:

- a) le misure necessarie per produrre risultati conformemente all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4, tenuto conto delle strutture economiche e delle condizioni tecniche degli Stati membri; tali misure possono consentire ad un singolo Stato membro di non comunicare talune voci della disaggregazione, sempreché si dimostri che ciò influisce limitatamente sulla qualità della statistica; in tutti i casi in cui sono accordate deroghe, è calcolato il quantitativo totale di rifiuti per ognuna delle voci di cui all'allegato I, sezione 2, punto 1, e sezione 8, punto 1;
- b) le misure che stabiliscano il formato appropriato di trasmissione dei risultati da parte degli Stati membri, entro due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, le misure intese a modificare o a completare elementi non essenziali del presente regolamento che riguardano:

- a) l'adeguamento agli sviluppi economici e tecnici nella raccolta e nell'elaborazione statistica dei dati, nonché nel trattamento e nella trasmissione dei risultati;

- b) l'adeguamento delle specifiche elencate negli allegati I, II e III;
- c) la definizione degli opportuni criteri di valutazione della qualità e dei contenuti delle relazioni di qualità di cui alla sezione 7 degli allegati I e II;
- d) l'attuazione dei risultati degli studi pilota specificati nell'articolo 4, paragrafo 3, e nell'articolo 5, paragrafo 1.";

6) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico istituito dall'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom *del Consiglio*.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

4. La Commissione trasmette al comitato istituito dalla direttiva 2006/12/CE il progetto delle misure che intende sottoporre al comitato del programma statistico.";

7) all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di avanzamento degli studi pilota di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 1. Se necessario essa propone revisioni degli studi pilota, da decidere secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.";

8) l'allegato I è così modificato:

a) nella sezione 2, il punto 2 || è sostituito dal seguente:

"2. Conformemente all'obbligo di relazione previsto dalla direttiva 94/62/CE, la Commissione elaborerà un programma di studi pilota che saranno eseguiti dagli Stati membri su base volontaria per valutare l'opportunità di includere nell'elenco di disaggregazione di cui al punto 1 le voci relative ai rifiuti di imballaggi (Stat.-CER, versione 2). La Commissione finanzia le spese relative agli studi pilota fino al 100% del loro ammontare. In base alle conclusioni di tali studi pilota, la Commissione adotterà le misure di attuazione necessarie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.";

b) *nella sezione 7, il punto 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Per ogni voce di cui alla sezione 8 (attività e famiglie), gli Stati membri indicheranno in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo sarà stabilito dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.";

9) *l'allegato II è così modificato:*

a) *nella sezione 7, il punto 1 è sostituito dal seguente:*

"1. Per le caratteristiche elencate nella sezione 3 e per ciascuna voce relativa ai tipi di operazione elencati nella sezione 8, punto 2, gli Stati membri indicheranno in quale percentuale le statistiche elaborate rappresentano il complesso dei rifiuti della rispettiva voce. Il campo di applicazione minimo sarà stabilito dalla Commissione. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3.";

b) *nella sezione 8, il punto 3 || è sostituito dal seguente:*

"3. La Commissione elaborerà un programma di studi pilota che saranno eseguiti dagli Stati membri su base volontaria. Gli studi pilota avranno lo scopo di valutare la rilevanza e la possibilità di ottenere dati sui quantitativi di rifiuti condizionati con le operazioni preparatorie specificate negli allegati II.A e II.B della direttiva 2006/12/CE. La Commissione finanzia le spese relative agli studi pilota fino al 100% del loro ammontare. In base alle conclusioni di tali studi pilota, la Commissione adotterà le misure di attuazione necessarie. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 7, paragrafo 3."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ||

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente